

COMUNE DI BUDRIO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con deliberazione consiliare n. 26 dell'11/04/2007

INDICE

Art. 1	Riferimenti normativi	3
Art. 2	Territorio: zona unica	.3
Art. 3	Ambito di applicazione	.3
Art. 4	Requisiti per l'esercizio dell'attività	.4
Art. 5	Attività non soggette ai criteri di programmazione	6
Art. 6	Attività non soggette ad autorizzazione	.7
Art. 7	Disposizioni per i distributori automatici	7
Art. 8	Tipologia dei procedimenti	8
Art. 9	Disciplina del procedimento autorizzatorio	8
Art. 10	Controlli	, 9
Art. 11	Autorizzazioni temporanee	10
Art. 12	Subingresso e cessazione attività	10
Art. 13	Durata, decadenza, sospensione1	1
Art. 14	Disciplina dei piccoli trattenimenti	12
Art. 15	Orari	13
Art. 16	Sanzioni	13
Art. 17	Entrata in vigore	13

Art 1. Riferimenti normativi

Le norme del presente Regolamento danno attuazione, assumendole come riferimenti normativi, alle seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, successive modifiche ed integrazioni;
- c) legge 5 gennaio 1996, n. 25, differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia;
- d) decreto ministeriale 17 dicembre 1992, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera g), del DPR n. 311 del 28/5/2001 le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento svolgono anche la funzione di autorizzazioni di Pubblica Sicurezza previste dall'art. 86 del TULPS RD n. 773/31.

Art 2. Suddivisione del territorio

Ai fini delle presenti norme il territorio comunale è considerato ZONA UNICA.

Art 3. Ambito di applicazione del presente regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14.

Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si possono somministrare, oltre alle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, esclusivamente i prodotti indicati nella autorizzazione sanitaria in relazione ai requisiti igienico sanitari dei locali in cui viene svolta tale attività.

Al fine di prevenire o limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo, in relazione a comprovate esigenze di interesse

pubblico, l'Amministrazione comunale, mediante apposite ordinanze, può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche:

- a. come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area;
- b. come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
- c. in particolari occasioni od in determinate fasce orarie.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività.

Art 4. Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna o da un'altra Regione ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla

somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.

In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione.

In caso di nomina di preposto tale qualifica deve essere collegata ad (1) una sola attività di somministrazione e comporta l'assidua presenza dello stesso presso i locali oggetto di autorizzazione come previsto dalla vigente normativa.

E' fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e sorvegliabilità.

Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che altrimenti rimane precluso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria nonché con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi, sicurezza e sorvegliabilità.

Art 5. Attività non soggette ai criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. 14/2003 e degli articoli 2 e 4 delle direttive regionali, i parametri numerici non si applicano per l'attivazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che si effettuano:

- a) negli esercizi di cui all'art. 8 della L.R. 14/2003 nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio (centri agroalimentari, mercati all'ingrosso) ad esclusione dei centri commerciali, ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, tranne nel caso in cui alla somministrazione di alimenti e bevande sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata;
 - gli orari delle attività di somministrazione devono seguire quelli della struttura servita e le autorizzazioni non si possono trasferire altrove.
- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali,
 così come definite dal DL 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle stazioni
 dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
- c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), qualora l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti esclusivamente "post pay" e l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente a favore di soggetti titolari della licenza di esercizio per la vendita di carburanti, quindi non intestata alla compagnia petrolifera;
 - le attività di somministrazione possono avere orari diversi da quello dell'impianto distribuzione carburanti;
- d) negli **esercizi commerciali polifunzionali** nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo,

eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, di cui all'articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114);

- e) nelle mense aziendali e nelle attività di somministrazione svolte all'interno di ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, centri di formazione professionale ed istituti universitari, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati, negli oratori parrocchiali e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
- f) nelle attività ricettive disciplinate dalla legge 29 marzo 2001, n. 135, con esclusione delle strutture all'interno delle quali si svolge l'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "bed and breakfast".

Art 6. Attività non soggette ad autorizzazione per la somministrazione

Non sono soggette alle autorizzazioni le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati negli oratori parrocchiali e altre simili strutture di accoglienza o sostegno, previo accertamento della idoneità igienico sanitaria della struttura.

Se non sono presenti contemporaneamente le tre condizioni di cui sopra è necessaria l'autorizzazione.

Art 7. Disposizioni per i distributori automatici

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali **esclusivamente** adibiti a tale attività ed all'uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

In tale tipologia di esercizi è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art 8. Tipologia dei procedimenti

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 4, della legge regionale n. 14 del 2003 e dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, sono assoggettati ad **autorizzazione**:

- 1) l'apertura di nuovi esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assoggettati ai criteri di programmazione di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003;
 - 2) il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione;
- 3) l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la riduzione della superficie di somministrazione delle attività di somministrazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 14 del 2003 svolte in appalto esterno o comunque nell'esercizio di attività di impresa.

Il sub ingresso nella titolarità dell'esercizio o la modifica della ragione sociale, senza alcuna modifica dell'attività svolta dal precedente titolare, sono assoggettati a **DIA** (**denuncia di inizio attività**) con decorrenza immediata dalla data di presentazione.

Art 9. Disciplina del procedimento autorizzatorio

Le domande di apertura di nuovo esercizio e di trasferimento di sede, sono presentate utilizzando, preferibilmente, la modulistica appositamente predisposta e contengono gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.

La verifica, in sede di procedimento autorizzatorio, limitata al rispetto delle norme vigenti in materia di requisiti morali e professionali, nonché della compatibilità dell'intervento con i criteri di programmazione, non esonera in ogni caso il titolare dell'autorizzazione ottenuta da quanto previsto nell'art. 15 della L.R. n. 14/2003, e nel corso dell'esercizio dell'attività e nelle vigenti norme in materia urbanistico - edilizia, igienico - sanitaria, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità dei locali agli effetti del decreto ministeriale n. 564 del 1992.

Le domande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione o di ricevimento da parte del Comune se trasmesse tramite il Servizio Postale, così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposto dal competente Ufficio comunale.

Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta la sospensione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data alla quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione della stessa.

Per le attività di cui all'art. 8, ultimo comma , del presente regolamento, il cui esercizio è soggetto a denuncia di inizio attività, tutti i requisiti ed i presupposti di cui all'art. 8, commi 2 e 5, della legge regionale n. 14 del 2003, debbono obbligatoriamente sussistere all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività.

Il termine di conclusione del procedimento è stabilito dai vigenti provvedimenti:

- "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo"
- Atto del Segretario Generale avente ad oggetto: "Termini procedimenti amministrativi"

Art 10. Controlli

L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autodichiarati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività.

Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:

- a) all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati;
- b) all'effettuazione di verifiche secondo le vigenti disposizioni dell'Amministrazione Comunale, in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autodichiarazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.

In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Art 11. Autorizzazioni temporanee

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 della L.R. 14/2003 o se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonchè delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità.

Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 6, comma 1, della L.R. 14/2003 nonchè il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.

Le autorizzazioni temporanee non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi e, comunque, una analoga autorizzazione non può essere rilasciata se non sono trascorsi almeno 60 (sessanta) giorni dal termine della precedente.

Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art 12. Subingresso e cessazione di attività

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 della L.R. 14/2003.

Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 della L.R. 14/2003 deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.

Il subingresso in proprietà, in gestione dell'attività o l'affitto di azienda sono soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 al Comune, qualora non siano apportate modifiche di altro genere, alla quale seguirà il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art 13. Durata, decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicati; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Nelle autorizzazioni stagionali (art. 4 comma 7 L.R. 14/2003) sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio dell'attività.

Si considera attività stagionale quella svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a 60 (sessanta) giorni e non superiori a 240 (duecentoquaranta), per ciascun anno solare.

Le autorizzazioni temporanee, di cui all'articolo 11 del presente regolamento, sono rilasciate con validità limitata alla durata della manifestazione.

Le autorizzazioni decadono:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo
 6, commi 1, 2 e 3 della L.R. 14/2003;
- c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.

Le autorizzazioni possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.

Le autorizzazioni possono essere revocate:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
- b) per motivi di pubblico interesse;
- c) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative per la tutela dei cittadini contermini.

Art 14. Disciplina dei piccoli trattenimenti

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 14/2003, le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo così come definiti dall'art. 8 delle direttive regionali.

Vanno intesi inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti senza ballo:

- L'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) L'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione dei trattenimenti danzanti;

L'effettuazione degli spettacoli deve comunque avvenire in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

L'interessato deve fare domanda almeno 30 giorni prima dell'inizio dei trattenimenti danzanti specificando la durata e le caratteristiche dei trattenimenti stessi.

La domanda verrà valutata secondo i seguenti criteri:

- in ogni caso i trattenimenti dovranno svolgersi secondo gli orari stabiliti dalle apposite ordinanze del Sindaco, salvo deroghe da autorizzare.
- per i locali interni si dovrà provvedere ad insonorizzazione adeguata e comunque tale da non recare disturbo ai vicini, tenuto conto degli eventuali limiti stabiliti per la zona acustica in cui è situato.

In casi eccezionali e per comprovati motivi, il Sindaco può derogare ai limiti predetti.

Art 15. Orari

Gli orari di apertura, i turni di chiusura settimanale e la turnazioni estive sono stabiliti con apposite ordinanze sindacali.

Art 16. Sanzioni

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.

Il Comune di Budrio è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 da parte degli organi accertatori.

Art 17. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.